

RG n. 311/2023

Sentenza n. cronol. 1043/2023 del 28/07/2023

Sentenza n. cronol. 1044/2023 del 28/07/2023

N.RG 311 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Fano  
Sezione F2 Sezione FANO**

Il Giudice di Pace di Fano Dott. PERICLE TAJARIOL, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 311 / 2023 Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Parte istante: [REDACTED] - [REDACTED]  
rappr. e dif. dall'Avv. IVETA MARINANGELI- MRNVTI71T69Z155S

giusta procura alle liti in atti,

**E**

Controparte: AGENTRIA ENTRATE RISCOSSIONE - 13756881002  
rappr. e dif. dall'Avv. DI ANCONA AVVOCATURA DELLO STATO-  
ADS80017850423

giusta procura alle liti in atti,

**OGGETTO: Deposito Sentenza (Dispositivo Letto In Udienza)**

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 28-7-2023, da intendersi qui integralmente trascritte.

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

Il ricorrente propone opposizione avverso avviso di addebito n.  
08220226000105450000, con cui si contestava al [REDACTED] la violazione  
dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 – quater del D.L. 44/2021, in quanto

ultra - cinquantenne, non avendo alla data del 15/06/2022 iniziato il ciclo vaccinale primario.

Veniva perciò irrogata la sanzione pecuniaria di € 100,00=.

L'avviso di addebito veniva redatto dietro istanza del Ministero della Salute.

Eccepiva: 1) l'omessa indicazione dei termini per proporre opposizione avanti il Giudice di Pace e quindi la violazione del diritto di difesa; 2) l'eccesso di potere della pubblica amministrazione, discriminando senza motivazione il pari trattamento tra soggetti con età superiore ad anni 40 e 50; 3) la mancanza di firma autografa nella sanzione irrogata ex art. 3 co. 2 del D.Lgs 39/93; 4) la prescrizione e decadenza della sanzione in quanto la trasmissione degli elenchi dei non vaccinati veniva trasmessa dal Ministero all'Agenzia delle Entrate in data antecedente al 01/02/2022 mentre la sanzione veniva notificata nel marzo 2023 oltre i giorni 270 di cui al D.L. n. 44/21; 5) la mancanza di accertamento dell'obbligo vaccinale nonché la nullità della notifica eseguita dall'ADER, soggetto non legittimato; 6) difetto di comprensibilità sulle modalità d'impugnazione dell'accertamento; 7) violazione di legge in quanto sanzione sottoscritta da soggetto non legittimato; 8) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione; 9) coartazione del consenso informato; 10) discriminazione tra vaccinati e non vaccinati; 10 bis) illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e della sua proroga; 11) violazione della convenzione di Ginevra in quanto imposto un vaccino "sperimentale"; 12) politicizzazione della Corte Costituzionale; 13) errata interpretazione dell'art. 32 della Corte Costituzionale.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione convenuta al Ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona contestando la domanda in quanto infondata, delineando l'exkursus normativo in materia del contenimento del contagio da Covid – 19 ribadendo la correttezza del procedimento sanzionatorio e contestando l'eccezione di incostituzionalità della normativa di cui agli artt. 4 – quater e 4 – sexies D.L. 44/2021 alla luce della decisione della Corte Costituzionale del 01/12/2022 che precisava non essere irragionevoli ne sproporzionate le scelte del

Sentenza n. 90/2023 pubbl. il 28/07/2023

RG n. 311/2023

Sentenza n. cronol. 1043/2023 del 28/07/2023  
Legislatore adottate nel periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del  
personale sanitario; contestava inoltre l'infondatezza dell'eccezione sul  
Sentenza n. cronol. 1044/2023 del 28/07/2023  
contrasto della normativa nazionale con quella europea.

Si soffermava sulla constatazione di dover ritenere prevalenti le esigenze di tutela dell'interesse pubblico rispetto al diritto individuale ad autodeterminarsi; precisava che la Corte Costituzionale in varie pronunce si era espressa in senso favorevole all'obbligo vaccinale per Covid – 19 che interpretava l'art. 32 della Costituzione che garantiva la salute non solo come diritto individuale ma anche come interesse della collettività, precisando che la libertà del singolo di non sottoporsi ad un trattamento sanitario era limitato al dovere di non danneggiare gli altri e quindi proteggere la collettività.

Rilevava sussistere in ogni caso un giusto temperamento fra la dimensione collettiva e quella individuale del diritto alla salute, garantito dalla possibilità di essere esentati dall'obbligo vaccinale in presenza di condizioni cliniche documentate.

La resistente faceva quindi proprie tutte le argomentazioni inerenti al principio di precauzione, alla prevenzione anticipata rispetto al consolidarsi delle conoscenze scientifiche; della non ingerenza nel diritto alla vita privata se viene perseguito l'obiettivo legittimo di proteggere la salute collettiva etc.. .

Affermava infine che i vaccini rappresentano valide garanzie per un elevato livello di protezione dei cittadini, respingendo l'affermazione secondo cui i vaccini fossero "sperimentali", ribadendo che gli stessi fossero affidabili e costituivano una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione.

In ogni caso ribadiva l'Ente convenuto che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 14/15/16 del 2023 aveva respinto le censure di costituzionalità sull'obbligo vaccinale in genere, avvalorata da dati scientifici.

Concludeva per il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese.

\*\*\*

L'avviso di addebito impugnato deriva dalla mancata vaccinazione

obbligatoria imposta agli ultra – cinquantenni.

Il ricorrente solleva una serie di eccezioni ma l'aspetto su cui ci si deve necessariamente soffermare riguarda la legittimità di tale sanzione in quanto dipende dalla presunta legittimità dell'obbligo vaccinale relativo ai cosiddetti vaccini anti –Covid.

Questo Giudice intende discostarsi dalle recenti pronunce sugli obblighi vaccinali della Corte Costituzionale in quanto esse non hanno effetto vincolante a livello interpretativo per i Giudici di merito in quanto l'unico effetto processuale del rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale è che tale eccezione può essere riproposta non dallo stesso Giudice rimettente nel corso del medesimo grado di giudizio.

L'osservanza dell'interpretazione della legge spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione e non già alla Corte Costituzionale (art. 65 co. 1° R.D. n. 12/1941).

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la campagna di vaccinazione abbia ridotto percentualmente il rischio rispetto ai non vaccinati ed il fine della stessa era quella di ridurre la circolazione del virus connotandosi l'obbligo vaccinale in una misura sufficientemente validata sul piano scientifico.

La vaccinazione anti Covid, così come precisato nelle sentenze n. 14 e 15/2023 della Corte Costituzionale, costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione del virus con elevata efficacia dei vaccini, rilevando che anche l'Istituto Superiore della Sanità aveva chiarito che se anche l'efficacia non era pari al 100% l'elevata circolazione del virus rendeva comunque rilevante la quota di casi prevenibili.

In definitiva la Corte dichiarava la non irragionevolezza del ricorso all'obbligo vaccinale (sentenza n. 14/2023).

Questo Giudice intende aderire a quanto già motivato dal Tribunale Militare di Napoli con sentenza del 10/03/2023 che afferma come i vaccini di che trattasi non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio dal virus; infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta, quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura né pari né vicina al 100% ma, di fatto,

prossima allo zero.

L'efficacia vaccinale non può quindi ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto notorio che i soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio, quindi i soggetti vaccinati e non vaccinati debbono essere trattati necessariamente come soggetti fra loro equivalenti.

Il fatto notorio può essere conosciuto dal Giudice senza uno specifico accertamento, escludendo quindi la necessità di ulteriori verifiche in punto di prova, trattandosi di fatto che appartiene al normale patrimonio di conoscenza della comunità sociale.

Con la sentenza n. 14/23 della Corte Costituzionale si affermava che il rischio di insorgenza di eventi avversi, anche gravi, non rendeva di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale costituendo, l'evento avverso, solo titolo per un indennizzo.

La pregressa giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 258/94 e 307/90) affermava che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione, soltanto se gli effetti avversi prevedibili fossero temporanei, di scarsa entità e tollerabili; mai quindi se gli effetti avversi prevedibili fossero gravi, irreversibili ed anche fatali.

L'art. 32 della Costituzione tutela in primo luogo la salute come fondamentale diritto dell'individuo e soltanto successivamente come interesse della collettività; un trattamento sanitario può essere quindi imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell'individuo che vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze temporanee e di scarsa entità e pertanto tollerabili.

Ritenere compatibili con l'art. 32 della Costituzione quei trattamenti sanitari obbligatori che provocano effetti avversi gravi ed anche fatali, non appare quindi conclusione condivisibile in quanto violerebbe i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L'opposizione deve quindi essere accolta in quanto illegittimo il provvedimento impugnato per i motivi sopra indicati.

Le spese seguono la soccombenza dell'Ente convenuto, come da

dispositivo.

**P.Q.M**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

██████████ ,  
nei confronti di

**AGENTRIA ENTRATE RISCOSSIONE** ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, accoglie l'opposizione ed annulla per l'effetto il provvedimento impugnato citato in parte motiva.

Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pesaro al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che si quantificano in € 250,00= quale compenso professionale ed in € 43,00= per anticipazioni, oltre CPA 4% ed IVA 4% se dovuta.

Così deciso in Fano, li 28-7-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. PERICLE TAJARIOL